

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2874/93 DELLA COMMISSIONE

del 20 ottobre 1993

relativo alla vendita a prezzi forfettariamente in anticipo di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate all'approvvigionamento delle isole Canarie e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 1777/93

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 125/93<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che taluni organismi d'intervento detengono scorte considerevoli di carni bovine acquistate in regime d'intervento; che, a motivo degli elevati costi connessi, è opportuno evitare il prolungamento del periodo di ammasso;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1912/92 della Commissione, del 10 luglio 1992, recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti del settore delle carni bovine per le isole Canarie<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2138/93<sup>(4)</sup>, stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento relativo alle carni bovine congelate per il periodo dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1994; che, sulla scorta del tradizionale andamento degli scambi, è opportuno svincolare alcuni quantitativi di carni bovine in regime d'intervento, ai fini dell'approvvigionamento delle isole Canarie in tale periodo;

considerando che l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1695/92 della Commissione, del 30 giugno 1992, recante modalità comuni di applicazione del regime d'approvvigionamento specifico di determinati prodotti agricoli per le isole Canarie<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2596/93<sup>(6)</sup>, prescrive per i prodotti forniti dalla Comunità l'utilizzazione di certificati di aiuti rilasciati dalle competenti autorità spagnole; che è opportuno prevedere l'obbligo, per l'acquirente potenziale, di presentare all'organismo d'intervento un certificato di aiuto contemporaneamente alla domanda di acquisto all'intervento; che per migliorare il funzionamento del regime in esame occorre disporre alcune deroghe al regolamento (CEE) n. 1912/92, in particolare per la concessione dell'aiuto e per la cauzione relativa ai certificati d'aiuto; che è opportuno, in particolare, semplificare il regime di sostegno dell'approvvigionamento delle Canarie in prodotti giacenti all'intervento, previsto dall'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consi-

glio<sup>(7)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1974/93 della Commissione<sup>(8)</sup>, inglobando l'importo dell'aiuto nei prezzi di vendita stabiliti dal presente regolamento;

considerando che, nell'ambito della procedura di acquisto e di controllo, è opportuno applicare talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione, del 4 ottobre 1979, relativo alle modalità di applicazione per lo smercio delle carni bovine acquistate dagli organismi d'intervento e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 216/69<sup>(9)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1759/93<sup>(10)</sup>, nonché del regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione, del 16 ottobre 1992, che stabilisce modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento<sup>(11)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1938/93<sup>(12)</sup>;

considerando che è preferibile disporre il deposito di una cauzione, al fine di garantire l'arrivo delle carni alla destinazione prevista;

considerando che è opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 1777/93 della Commissione<sup>(13)</sup>;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

• HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

1. Si procede alla vendita di circa:

- 300 t di carni bovine non disossate detenute dall'organismo d'intervento francese,
- 1 000 t di carni bovine non disossate detenute dall'organismo d'intervento danese,
- 2 000 t di carni bovine disossate detenute dall'organismo d'intervento irlandese,
- 2 000 t di carni bovine disossate detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito,
- 1 000 t di carni bovine disossate detenute dall'organismo d'intervento danese,
- 500 t di carni bovine disossate detenute dall'organismo d'intervento francese.

<sup>(1)</sup> GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU n. L 180 del 23. 7. 1993, pag. 26.

<sup>(3)</sup> GU n. L 251 del 5. 10. 1979, pag. 12.

<sup>(4)</sup> GU n. L 161 del 2. 7. 1993, pag. 59.

<sup>(5)</sup> GU n. L 301 del 17. 10. 1992, pag. 17.

<sup>(6)</sup> GU n. L 176 del 20. 7. 1993, pag. 12.

<sup>(7)</sup> GU n. L 162 del 3. 7. 1993, pag. 26.

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

<sup>(2)</sup> GU n. L 18 del 27. 1. 1993, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 31.

<sup>(4)</sup> GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 94.

<sup>(5)</sup> GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 238 del 23. 9. 1993, pag. 24.